

**CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE (C.U.C.)**

L’anno duemilasedici addì del mese di
.....

T R A

- Il Comune di Castellammare del Golfo con sede in Castellammare del Golfo C.so B. Mattarella, 24 codice fiscale **00082410812**, con popolazione di 15.116 abitanti rappresentato dal Sig. Nicolò Coppola, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n., dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il Comune di Buseto Palizzolo con sede in Buseto Palizzolo via Trapani,1 con popolazione di 2.983 abitanti, codice fiscale **80004060812**, rappresentato dal Sig. Luca Gervasi, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n., dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il Comune di San Vito Lo Capo con sede in San Vito Lo Capo Piazza Vittorio Emanuele, 2 con popolazione di abitanti 4.637, codice fiscale 80002000810, rappresentato dal Sig. Matteo Rizzo, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n., dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE:

- il comma 3-bis dell’art. 33 del D.Lgs 163/2006 ‘Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture’, così come sostituito dall’art. 9, comma 1, lettera d), della legge n. 89 del 2014, testualmente recita ‘I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri

acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento'

- che la norma in esame ha subito ulteriori modificazioni con riguardo all'ambito oggettivo di applicazione in ragione degli importi degli affidamenti rapportati alla disciplina delle acquisizioni in economia di cui all'art 125 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii inferiori alla soglia comunitaria ed al profilo temporale della C.U.C. decorrenza prorogata rispettivamente al 1 gennaio 2015 per gli appalti di beni e servizi ed al 1 luglio 2015 per gli appalti di lavori;
- Che le disposizioni di cui al comma *3-bis* dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo *23-bis* del decreto legge 90/2014 come convertito con al L.114/2014, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

CONSIDERATO che sia conseguentemente obbligatorio istituire ai sensi del riferito quadro normativo una centrale intercomunale di committenza attraverso la correlativa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del TUEL che disciplini e regoli la gestione associata di appalti di lavori, servizi e forniture.

Che i comuni di Castellammare del Golfo, Buseto Palizzolo e San Vito Lo Capo per le vie brevi hanno più volte manifestato detta comune propensione esprimendo la loro intenzione di aderire alla presente forma associativa;

CONSIDERANDO che

- la stazione unica appaltante affida gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture che debbano essere per legge pubblicati con bando di gara (procedura aperta o ristretta) o con procedura negoziata fatte salve le esclusioni di cui al seguente articolo 7.
- sulla base di questa indicazione quando un comune deve procedere ad un affidamento per il quale sia competente la centrale intercomunale di committenza, comunica tale necessità alla stazione unica appaltante e concorda con essa le modalità esecutive per la gestione dell'affidamento;
- la posizione organizzativa a capo della stazione unica appaltante ha capacità di spesa per ciascuno dei comuni aderenti, rappresentando a tutti gli effetti di legge ciascuno dei comuni aderenti per le procedure poste in essere;

- ciascun comune aderente deve impegnarsi a garantire non solo la copertura finanziaria ma anche il rispetto delle regole di finanzia pubblica di modo tale che il contratto possa essere stipulato ed onorato nei pagamenti senza dilazioni che non dipendano dall'inadempimento contrattuale;

Constatato che con le rispettive deliberazioni consiliari di cui in epigrafe i Comuni interessati hanno deliberato di procedere all'istituzione della centrale intercomunale di committenza approvandone il presente schema di convenzione ai sensi i sensi dell'art. 30 del TUEL

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n. 267/2000, ha per oggetto la gestione in forma associata dei compiti e delle attività connesse in materia di gare per l'affidamento dei lavori e per le acquisizioni di beni o servizi di competenza dei Comuni convenzionati che debbano per legge essere affidati dalla centrale unica di committenza (qui di seguito denominata C.U.C) che assume le vesti di stazione appaltante per i comuni aderenti.

Art 2

Finalità della convenzione

1. La gestione associata di cui al precedente comma ha le seguenti finalità:

- a) garantire il miglioramento della qualità delle prestazioni svolte;
- b) sviluppare la crescita professionale del personale impiegato;
- c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale;

- d) attuare una gestione coordinata e ottimale dei servizi convenzionati mediante l'utilizzo programmato, razionale, efficiente ed efficace di quanto sarà messo a disposizione dai Comuni convenzionati;
- e) uniformare, standardizzare, migliorare e informatizzare le procedure;
- f) ottenere, mediante l'ottimizzazione qualitativa e quantitativa di tutte le risorse disponibili, la riduzione dei costi generali e specifici di espletamento del servizio, fermo restando lo standard attuale di prestazioni;
- g) promuovere la progressiva integrazione dell'attività degli operatori impiegati mediante omogeneità strategica ed operatività efficace;
- h) utilizzare tutte le risorse, organiche e strumentali, dei Comuni destinate allo svolgimento del servizio con criterio di proporzionalità tra quelle a disposizione e quelle necessarie allo svolgimento delle funzioni delle attività.

2. Con la presente convenzione si costituisce una centrale unica committenza (C.U.C) la quale gestisce le procedure aperte e ristrette sotto e sopra soglia U.E., le procedure negoziate, il sistema dell'economia, per l'affidamento dei lavori pubblici e le acquisizioni di beni e servizi per i Comuni convenzionati. Restano esclusi gli affidamenti in economia tramite l'amministrazione diretta e gli acquisti con il fondo economale, oltre agli altri ulteriori ambiti oggettivi di esclusione indicati specificatamente nel successivo art. 7

3. La C.U.C in particolare ha le seguenti funzioni e competenze gestendo operativamente i seguenti procedimenti:

- supporto per la stesura della documentazione amministrativa propedeutica (schema di contratto, procedura di gara per la scelta del contraente e criterio di aggiudicazione,);
- redazione, sottoscrizione ed approvazione del bando e disciplinare di gara oppure della lettera di invito (nel caso di gara informale e di procedura ristretta), garantendo la conformità a legge delle norme in essi contenute e vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse,
- nomina della commissione giudicatrice;
- procedimento di gara (pubblicità del bando secondo quanto previsto dalla normativa ed eventualmente pubblicità aggiuntive, anche su richiesta del Comune interessato; comunicazioni ai concorrenti; svolgimento e verbalizzazione delle sedute di gara; verifica della congruità dell'offerta; svolgimenti sopralluoghi se previsti; risposta ai quesiti, nomina della commissione giudicatrice nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa) ;

- verifica del possesso dei requisiti di capacità sia a campione che del primo e secondo classificati, nel caso di procedure aperte e ristrette; verifica dei requisiti morali e di capacità dell'aggiudicatario provvisorio per qualsiasi procedura;
- aggiudicazione provvisoria dell'affidamento;
- controlli e verifiche delle autocertificazioni degli operatori economici (oggettivi e soggettivi);
- aggiudicazione definitiva;
- comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006;
- trasmissione al Comune interessato delle risultanze di gara per l'assunzione dei relativi impegni di spesa;
- supporto nella stipulazione del contratto
- trasmissione del contratto al comune interessato ai fini della stipulazione.
- pubblicità post affidamento
- supporto tecnico alla gestione dei precontenziosi e/o alla risoluzione di controversie con le imprese.

4. Rimangono in capo ai Comuni le attività relative:

- per i lavori: alla predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, studio e progettazione dei lavori
- per le forniture e i servizi: alla definizione del piano dei fabbisogni di beni e servizi, definizione dei requisiti tecnici del bene/servizio da acquistare
- all'approvazione della determinazione a contrarre
- relazione economica per la determinazione della base d'asta dell'affidamento;
- capitolato speciale di appalto completo in ogni elemento;
- piano o piani di sicurezza necessari per l'affidamento;
- alla stipulazione del contratto
- alla gestione operativa del contratto (esecuzione, verifica di conformità o collaudo ecc.).
- – eventuali indicazioni puntuali da tenere in considerazione (laddove queste non siano consegnate si presuppone che non vi siano indicazioni di sorta da prendere in considerazione);

5. I provvedimenti adottati dalla C.U.C sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni convenzionati.

6. Ogni singolo Comune si impegna a:

- sottoscrivere il contratto con l'operatore economico che risulterà aggiudicatario del contratto;
- provvedere direttamente al pagamento dell'importo del contratto al contraente prescelto, con le modalità e termini stabiliti nel relativo contratto e/o capitolato d'onori.

7. In sede di prima applicazione della istituendo convenzione intercomunale, i comuni aderenti continueranno ad avvalersi degli elenchi delle ditte e operatori di fiducia in proprio possesso. Entro il termine di giorni sessanta dalla sottoscrizione della presente il Responsabile della C.U.C. avrà cura di predisporre idonei avvisi per la costituzione di elenchi di ditte ed operatori di fiducia per tutti i comuni convenzionati

Art. 3

Centrale Unica di Committenza

1. La Centrale unica di Committenza viene istituita presso il comune capo fila che viene identificato nel Comune di Castellammare del Golfo dove si provvede alla sistemazione logistica del servizio.

2. Per le finalità dell'adozione degli atti che dovranno essere adottati nei confronti del personale costituente l'ufficio in oggetto, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico ed il rapporto di servizio dei dipendenti stessi con gli enti associati.

3. Si concorda che il rapporto organico degli addetti all'ufficio sia posto in essere con il Comune di rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati, in quanto con la convenzione non si costituisce un nuovo ente ma si disciplina un rapporto di natura contrattuale. Il rapporto organico trova la C.U.C. fonte, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto.

4. Ogni dipendente addetto all'ufficio dipende funzionalmente dalla Posizione organizzativa nominata dal Sindaco del Comune Capo fila, il quale esercita nei riguardi dei dipendenti le funzioni di datore di lavoro ad ogni effetto di legge.

5 . Le remunerazione, per ogni aspetto retributivo, fondamentale ed accessorio, di ciascuno dei dipendenti è a carico del comune di appartenenza.

6. Per garantire la piena funzionalità dell'ufficio, si attribuisce a un funzionario apicale la Posizione Organizzativa, nonché la responsabilità e la direzione dell'ufficio associato che per la costituenda Centrale viene individuato nel comune capofila.

7 . L'attribuzione della responsabilità di gestione, viene affidata con atto del Sindaco del Comune capo fila in accordo con i Sindaci dei Comuni convenzionati in sede di conferenza.

8. Il Responsabile della C.U.C gode di autonomia nell'organizzazione del Servizio cui è preposto, ed è direttamente responsabile dell'andamento dello stesso.

9. La C.U.C. si impegna, entro 30 giorni dalla ricezione della determina a contrarre, ad attivare la procedura di gara. Completata la procedura di aggiudicazione, la C.U.C. rimette copia integrale del fascicolo relativo alla procedura di gara al Comune interessato, unitamente al verbale di aggiudicazione provvisoria, con proposta al Comune interessato di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali. Nello svolgimento di tutte le attività la C.U.C. potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti al Comune interessato nonché dovrà inviare a quest'ultimo i dati concernenti i procedimenti di gara oggetto delle attività di cui alla presente convenzione, anche al fine della pubblicazione sui siti informatici.

10. Nell'attribuzione della responsabilità di gestione deve essere data prevalenza all'aspetto della categoria di appartenenza che deve essere apicale e all'aspetto curriculare del personale. Il medesimo dipendente è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza, per i Comuni sottoscrittori della presente convenzione, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 6 della L. n. 241/1990 e 5 e 6 L.r. 10/1991

Art 4

Il Responsabile della C.U.C.

1. Il Responsabile della C.U.C. è nominato dal Sindaco del Comune Capofila tra i dipendenti dei Comuni aderenti, nella fascia di livello massimo prevista dal contratto collettivo di lavoro.

2. Il Responsabile della C.U.C.:

- a) partecipa con funzioni consultive alle sedute della Conferenza dei Sindaci di cui al successivo articolo 13 al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento della C.U.C.;
 - b) predispone annualmente una proposta di piano di lavoro da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci che tiene conto delle esigenze dei singoli Comuni convenzionati, dell'effettiva disponibilità di personale e delle risorse economiche a disposizione;
 - c) predispone rapporti periodici sull'andamento della gestione associata e sui risultati conseguiti anche con riferimento alla comparazione tra la spesa sostenuta dalla C.U.C.. per lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui alla presente convenzione e quella sostenuta dalle singole amministrazioni prima dell'avvio della gestione associata.
3. Al Responsabile della C.U.C.. sono attribuiti i compiti ed i poteri del datore di lavoro in tema di definizione dell'orario di lavoro, valutazioni, concessione di ferie e permessi, e comunque di organizzazione della funzione.
 4. Nell'ambito della struttura amministrativa della gestione associata la Conferenza dei Sindaci può individuare, su proposta del Responsabile della C.U.C., ulteriori figure di coordinamento gerarchicamente dipendenti dal medesimo Responsabile alle quali affidare la gestione di specifici settori di attività della C.U.C...
 5. Il Responsabile della C.U.C.. è individuato quale responsabile dei procedimenti di gara per i Comuni convenzionati, fatta salva la possibilità di nominare uno sostituto per specifici procedimenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
 6. Il Responsabile della C.U.C.. è responsabile verso il Presidente della Conferenza dei Sindaci, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti alla C.U.C...
 7. I compensi accessori saranno eventualmente attribuiti agli addetti all'ufficio sulla base dell'accordo decentrato dell'ente di rispettiva competenza, fermo restando l'impegno di provvedere alla uniformità degli stessi, onde evitare disparità di trattamento.
 8. Nonostante la sede della struttura operativa sia ubicata presso il Comune di Castellammare del Golfo, ogni Amministrazione dovrà comunque sempre assicurare la massima collaborazione all'ufficio unificato, nonché la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso ai servizi ed il necessario collegamento con l'ufficio associato.

Art. 5

Dotazione organica

1. I Comuni si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a fornire il personale necessario al fabbisogno deducibile dalla dotazione organica definita e proposta in sede di conferenza dei sindaci avvalendosi delle professionalità interne già presenti nei singoli Comuni.
2. Le parti con i rispettivi provvedimenti individuano il personale da assegnare alla struttura intercomunale improntando detta scelta a parametri di esperienza e professionalità adeguata in rapporto alla categoria di referenza
3. I congedi sono concessi, nel rispetto del contratto collettivo, dal Responsabile della C.U.C. Le assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse dal Segretario del Comune da cui lo stesso dipende, previo parere del Responsabile del Servizio..
4. L'aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma della C.U.C. **Le spese per la formazione saranno poste a carico del Comune capofila ed i relativi oneri saranno oggetto di valutazione in sede di riparto degli oneri di gestione del servizio.** Eventuali variazioni del quadro organico che si rendessero necessarie per l'implementazione della funzione, l'osservanza di normative sopravvenute, il rispetto di intese contrattuali o altro, saranno definite dalla Conferenza dei Sindaci e, se e per quanto necessario, adottate o recepite secondo le forme dei singoli Comuni.
5. Nell'ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importi inferiori a 1.250 migliaia di euro trova applicazione con riguardo alla composizione della Commissione di gara **l'art. 8 della l.r. 12 del 2011** . In tale ipotesi le spese relative per le prestazioni dei componenti esterni sono a carico del Comune interessato all'appalto

Art. 6

Relazioni sindacali

1. Per quanto concerne la contrattazione decentrata, la stessa continua a svolgersi a livello di singolo Comune, ma i contratti decentrati dovranno contenere una sezione specifica, omogenea per tutti i Comuni, che abbia riguardo alla specificità della C.U.C.; la sezione specifica conterrà il recepimento dell'accordo stralcio separatamente concluso fra le parti riguardante la sola C.U.C... A tal fine, la delegazione trattante di parte pubblica sarà composta dal Responsabile della C.U.C., dal segretario comunale del Comune Capofila sulla base delle direttive del Presidente della Conferenza dei Sindaci o suo delegato.

Art.7

Esclusioni dall'ambito oggettivo di applicazione

1. Sono escluse dalla competenza della stazione unica appaltante

- le competenze in materia di appalti devolute dall'art. 9 della legge regionale 11 luglio 2012 n. 11 all' Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori.(UREGA)
- i procedimenti devoluti all'UREGA per la facoltà dei singoli comuni aderenti di avvalersi, con motivata richiesta, dell'Ufficio regionale, indipendentemente dall'importo dell'appalto.
- i lavori in economia in amministrazione diretta, i procedimenti economici e le acquisizioni di forniture e servizi tramite Consip e Mepa;
- gli affidamenti che in rapporto a particolari circostanze si rivelino incompatibili con l'iter procedurale in quanto riconnessi ad eccezionali e motivate circostanze d'urgenza deducibili da particolari provvedimenti contingibili ed urgenti;

2. I riferiti ambiti di esclusione devono risultare analiticamente evidenziati in sede di determinazione a contrarre.

Art. 8

(Acquisizioni di beni e servizi mediante spese economali)

1. I singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire beni e servizi facendo ricorso alle spese economali, intendendosi come tali le spese effettuate dai cassieri delle stazioni appaltanti mediante il fondo economale, alle condizioni stabilite dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici n. 4/2011:

a) le spese ammissibili devono essere tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione ai sensi degli artt. 152 e 153 del d.lgs. n. 267/2000;

b) le spese devono essere effettuate facendo ricorso al fondo economale ed entro un limite di importo massimo, fissato per tipologie di singola spesa nel regolamento di contabilità;

c) non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente;

d) la gestione di tali spese deve avvenire secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa), contestuale all'acquisto indifferibile del bene o servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa.

Art. 9

Intervento del segretario rogante

Il contratto di appalto viene stipulato nella forma di scrittura privata, di scrittura privata autenticata, ovvero di atto pubblico, secondo quanto disposto dal regolamento dei contratti della gestione associata.

Le funzioni di ufficiale rogante per i contratti della stazione unica appaltante aventi ad oggetto appalti di forniture e servizi a beneficio di un unico comune aderente vengono assunte dal segretario del comune interessato dall'appalto.

Le funzioni di ufficiale rogante per i contratti della stazione unica appaltante aventi ad oggetto appalti di lavori pubblici, vengono assunte dal segretario del comune interessato dall'appalto.

Art. 10

Impegni dei Comuni convenzionati

1. I Comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio associato, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni Comune.
2. Nella prima fase di attuazione della presente convenzione, l'attività svolta dalla C.U.C. deve essere prioritariamente rivolta alla graduale e progressiva integrazione dei servizi inerenti le funzioni interessate attualmente operanti nei singoli Comuni.
3. Ciascuno dei Comuni si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del servizio associato. Si impegna altresì a contribuire con le modalità definite dalla Conferenza dei Sindaci al controllo, alla vigilanza ed al monitoraggio sulle modalità di erogazione del servizio.
4. I Comuni si impegnano altresì ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.
5. Ciascun Comune si impegna a indicare un referente cui la C.U.C. potrà fare riferimento.
6. Al fine di consentire la programmazione delle attività da parte della C.U.C., i Comuni sono tenuti a comunicare trimestralmente al Responsabile della C.U.C. i fabbisogni di lavori/beni/servizi riferiti al rispettivo Ente.
7. Le spese per il contenzioso, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria, rimangono in carico al Comune interessato.

Art.11

Costi di gestione

1. I costi connessi alla gestione della C.U.C, quali quelli per la disponibilità della sede, per le necessarie forniture (attrezzature di varia natura), per le retribuzioni ed eventuali altri oneri, sono sostenuti dai Comuni associati e ripartiti proporzionalmente secondo le determinazioni assunte in sede di accordo tra i Sindaci interessati in sede di conferenza _Il Comune Capofila provvede a dotare l'ufficio delle strutture e delle attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario.
- 2 . Dovrà essere redatto apposito inventario dei beni mobili (con l'eventuale indicazione della provenienza) che dovrà essere aggiornato annualmente.
3. Tali beni, pur rimanendo di proprietà del singolo Comune, passano nella piena disponibilità della C.U.C.. ed avranno le caratteristiche di identificazione disposte dalla vigente normativa.
4. La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione della C.U.C.. è affidata al Comune Capofila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria, imputandone i costi al servizio convenzionato.
- 5 . Per gli acquisti straordinari e gli investimenti necessari per il funzionamento della C.U.C.. provvede il Comune Capofila previo accordo con gli altri Comuni convenzionati.
6. Ciascun Comune convenzionato versa una quota annua necessaria per le funzioni della C.U.C., sulla base di una previsione predisposta dal Comune Capofila ed approvata, con specifici atti di giunta, da ogni Comune convenzionato.
7. La quota è determinata dai seguenti elementi:
 - una quota cd "associativa fissa", stabilita in sede di Conferenza dei Sindaci, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente), finalizzata ad assicurare il livello minimo di funzionamento della C.U.C.;
 - una quota "variabile", calcolata sulla base dell'effettivo svolgimento di gare, distinta per tipologia e importo di gara. Sono a carico del Comune nel cui interesse vengono disposte, le spese direttamente imputabili a ciascuna singola procedura di affidamento (spese di pubblicità e spese postali di invio delle

comunicazioni, affidamento di incarichi esterni per le commissioni giudicatrici, affidamento di consulenze a soggetti esterni ecc.).

8. Il riparto della spesa individuata sulla base dei criteri indicati al comma precedente avviene come segue: .

- la quota associativa fissa è versata in due rate semestrali anticipate, ciascuna del 50% dell'intero importo dovuto, entro i termini indicati in sede di conferenza dei sindaci di ogni anno.
- la quota variabile è versata semestralmente in via posticipata entro il secondo mese successivo alla scadenza del semestre.

9. Il rendiconto è approvato dalla Conferenza dei Sindaci entro il termine ivi individuato dell'anno successivo, con apposita deliberazione ed inviata a tutti i Comuni, che adotteranno specifici atti di adesione e di liquidazione di un eventuale saldo.

10. Il Sindaco del Comune Capofila, con l'aiuto del Responsabile del Servizio propone, compatibilmente con la data di approvazione del Bilancio, alla Conferenza dei Sindaci due prospetti riassuntivi, uno delle spese effettuate e uno delle previsioni di spesa per l'anno successivo, inclusivi del piano di riparto.

11. Eventuali contributi statali, regionali, provinciali e/o di altri Enti, destinati alla finalità di cui alla presente convenzione, sono richiesti ed introitati dal Comune Capofila, fermo restando che si intendono di competenza, pro quota, di tutti i Comuni convenzionati. Alla Conferenza dei Sindaci spetta ogni decisione in merito all'utilizzo dei contributi.

12. In sede di prima applicazione le spese di funzionamento vengono anticipate dal Comune Capofila e ciascun comune corrisponde in toto le retribuzioni del personale in dotazione quantunque assegnato alla C.U.C. oltre che corrispondere secondo i rispettivi accordi le dotazioni strumentali necessarie al funzionamento della C.U.C.. A fronte della riferita ripartizione preventiva i comuni convenzionati procederanno sulla base del rendiconto dell'attività ai rimborsi compensativi in rapporto al numero delle pratiche e delle sedute dedotte ad oggetto dell'articolazione dell'attività della C.U.C. nell'interesse dei comuni di rispettiva referenza secondo le suindicate modalità che risultino istruite per ciascun comune.

13. Il rendiconto dell'attività del primo anno può assurgere a parametro di riferimento per la determinazione presuntiva della quota variabile a regime salvo successive compensazioni a rendiconto in rapporto ad eventuali discostamenti dal parametro siccome predeterminato.

Art 12

Il Comune Capofila

1. Il Comune Capofila è delegato ad esercitare tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari per la gestione del servizio; adotta tutti i provvedimenti necessari ed indispensabili per l'attuazione di quanto oggetto della presente convenzione, fatta eccezione per quelli di esclusiva competenza dei Comuni convenzionati.
2. Il comune Capofila istituisce nei propri strumenti contabili una apposita voce denominata "Centrale Unificata di Committenza" o C.U.C. ove troveranno allocazione tutte le spese e le entrate inerenti la presente convenzione. Gli altri Comuni convenzionati prevedono i rimborsi e le quote di loro competenza da trasferire al Comune Capofila, nonché le spese di loro competenza.
3. Periodicamente il Comune Capofila, comunque almeno una volta all'anno, sottopone alla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art 13 l'andamento della gestione, anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.
4. La Conferenza dei Sindaci impartisce le direttive, vigila sull'espletamento della C.U.C. e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 13

Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente atto. E' composta dai Sindaci dei Comuni o da loro delegati (uno per ogni Sindaco), in rappresentanza dei rispettivi Comuni.
2. Alle riunioni della stessa possono partecipare, con funzioni consultive senza diritto di voto e senza che la loro presenza possa determinare il numero legale per la C.U.C., anche tutti gli altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile ed opportuna per il conseguimento degli scopi indicati dalla convenzione.
3. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capofila e si riunisce almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che uno dei Sindaci ne faccia richiesta, presso la sede del Comune Capofila.
4. Spetta alla Conferenza dei Sindaci, oltre ai compiti indicati negli altri articoli:

- a) definire ed approvare gli indirizzi programmatici, strategici, e consuntivi annuali e pluriennali della attività da porre in essere ed i relativi strumenti giuridici, contabili e organizzativi strettamente necessari per conseguire gli scopi di cui all'art.1;
- b) proporre ai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati il convenzionamento con ulteriori Comuni, l'ampliamento dei servizi convenzionati, le modifiche al testo della presente convenzione;
- c) controllare periodicamente, e comunque almeno annualmente, l'andamento della gestione della C.U.C., il conseguimento degli obiettivi assegnati e la qualità dei servizi prestati;
- d) operare affinché l'esecuzione di quanto oggetto della presente convenzione non leda e/o limiti l'esecuzione, con gli stessi standard di efficacia e di efficienza attuali, dei servizi non oggetto di convenzione;
- e) delegare ad uno dei suoi componenti la funzione di collegamento tra la Conferenza dei Sindaci e la C.U.C.;
- f) approvare la proposta del piano operativo e degli obiettivi, nonché le risorse finanziarie;
- g) svolgere tutte le funzioni e le attività nonché porre in essere tutte le azioni ed adottare, oltre quelli già previsti nella presente convenzione, tutti i provvedimenti ritenuti indispensabili e necessari per l'attuazione della stessa e per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1;
- h) definire ed approvare il piano annuale per la gestione di tali funzioni e del relativo piano finanziario.
- i) Determinare nel bilancio di previsione per ogni Comune aderente alla C.U.C., un fondo da ripartire ai dipendenti facenti parte di detta C.U.C. , nei casi in cui l'attività lavorativa verrà prestata oltre il normale orario di lavoro.
- j) la risoluzione delle eventuali controversie tra i Comuni convenzionati.
- k) Concertazione sulla nomina del responsabile della C.U.C. da sottoporre al Sindaco del Comune capofila per la successiva nomina

5. La Conferenza dei Sindaci assume le proprie decisioni con la maggioranza dei presenti e con la presenza di almeno la metà più uno dei Comuni convenzionati.

Art. 14

Impegni di spesa

1. La posizione organizzativa a capo della C.U.C. ha titolo giuridico per porre in essere gli atti contabili previsti dal TUEL a copertura finanziaria dei procedimenti di affidamento.

2. La posizione organizzativa prima dell'avvio di ogni procedura di affidamento riceve la determinazione a contrarre dal comune per il quale viene bandita la procedura.

3. La posizione organizzativa è titolare del potere di rappresentanza di tutti i comuni aderenti.

Art. 15

Durata della convenzione

Le parti riconoscono che, trattandosi di forma di gestione imposta dalla legge, la presente convenzione è stipulata a tempo indeterminato.

Laddove il vincolo di legge dovesse venire meno, ovvero un ente decida unilateralmente di sciogliersi dalla convenzione per aderirne ad altra, ciascun Comune aderente avrà titolo di recedere della presente convenzione con istanza adottata con delibera consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico.

Il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza.

Art.16

Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria dalla Conferenza dei Sindaci. In ogni caso laddove la via bonaria non fosse in grado sciogliere la controversia, la giurisdizione, trattandosi di un accordo amministrativo per la gestione di servizi e funzioni pubbliche, è del giudice amministrativo quale giudice naturale dell'esercizio dell'azione amministrativa attraverso poteri pubblicistici.

Art. 17

Disciplina applicabile

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento disciplinante le modalità di funzionamento, i profili di organizzazione della C.U.C. sono disciplinati in sede di prima applicazione dal Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi del Comune Capofila.

2. Nei primi sei mesi di gestione della C.U.C. i Comuni convenzionati, se necessario, potranno approvare uno specifico regolamento di organizzazione.

Art. 18

Modifiche della convenzione

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni uniformi adottate dai Consiglieri Comunali di tutti i Comuni convenzionati.

Art. 19

Ammissione di nuovi Comuni

1. L'istanza di ammissione di nuovi Comuni alla C.U.C., deve essere presentata al Comune Capofila e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni convenzionati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta a maggioranza con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci

Art. 20

Disposizioni finali

1. Il presente atto è inserito nel repertorio interno del Comune capofila. Esso sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986 e la relativa spesa sarà a carico della parte richiedente. L'atto è escluso dall'imposta di bollo in quanto trattasi di contratto tra amministrazioni pubbliche.

2. Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione si provvede d'intesa tra i Comuni convenzionati, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

3. le parti danno atto che le comunicazioni per la gestione della presente convenzione tra la C.U.C. e i Comuni convenzionati avverranno con forma semplificata via mail e pertanto si impegnano fin da ora a considerare valide le comunicazioni che avvengono alla casella di posta elettronica.

Art. 21

Registrazione e spese

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di tutti i Comuni associati in maniera proporzionale secondo le percentuali stabilite.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Castellammare del Golfo

Il Sindaco del Comune di Buseto Palizzolo

Il Sindaco del Comune di San Vito Lo Capo